

PROTOCOLLO D'INTESA

per la formazione nazionale UISP relativa alle *Attività Assistite con gli Animali* secondo le Linee Guida Nazionali, nell'ambito delle attività del Centro di Ricerca e formazione per la Salute unica e l'Alimentazione (CE.R.S.AL.)

tra

Fondazione per il Centro Studi "Città di Orvieto", con sede legale in Orvieto (TR), Via G. Garibaldi n. 8, P. IVA 01288060559, C.F. 90010250554, in persona del suo legale rappresentante Rag. Matteo Tonelli, nato ad Orvieto (TR) il 03.02.1960, domiciliato per il presente atto presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente della stessa;

(per brevità di seguito denominata "Fondazione C.S.C.O.")

e

Unione Italiana Sport Per tutti, con sede legale in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 73, C.F.97029170582 in persona del suo legale rappresentante Vincenzo Manco, domiciliato per il presente atto presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione stessa;

(per brevità di seguito denominata "UISP")

(ed ognuno dei soggetti denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

Premesso che:

1. la Fondazione C.S.C.O. :

- a) è un istituto culturale *non profit*, iscritto al n. 30/2006 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche – Prefettura di Terni, Ufficio Territoriale del Governo, che ha per fine di promuovere e realizzare attività di ricerca e di formazione di elevata qualificazione scientifica, consone alla tradizione storica e civile di Orvieto ed utili allo sviluppo sociale ed economico della Città e del territorio circostante.
- b) E' un'agenzia accreditata presso la Regione Umbria per la formazione superiore, continua e permanente.
- c) Il CE.R.S.AL. è un centro di ricerca e formazione, con sede presso la Fondazione C.S.C.O., che si occupa di salute globale, salute unica e, quindi, delle interazioni uomo – animale – ambiente.
- d) Tra le attività caratterizzanti il CE.R.S.AL. vi sono la promozione della salute globale e la realizzazione di buone pratiche sostenibili e riproducibili.
- e) L'amministrazione del CE.R.S.AL fa capo alla Fondazione C.S.C.O. che provvede ad approvare e sottoscrivere le convenzioni con soggetti pubblici e privati e con enti di ricerca e/o formazione ed a compiere tutti gli atti conseguenti.

2. La UISP:

- a) è una Associazione Nazionale fondata nel 1948 con sede legale a Roma.
- b) E' riconosciuta, ai fini sportivi, quale Ente di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del CONI in forza del D.P.R. n. 530 del 2 Agosto 1974 con delibera del 24 Giugno 1976, successivamente confermata in applicazione del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, D.L.gs 15/94; riconoscimento confermato dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1224 del 15/05/2002.



- c) E' riconosciuta dal Ministero dell'Interno con D.M del 6 Maggio 1989, come Ente avente finalità assistenziale.
 - d) E' iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n.49 per il livello nazionale e con il n. 471 per le sue sedi periferiche, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 14 novembre 2001.
 - e) Non persegue fini di lucro diretto o indiretto.
 - f) Promuove lo sviluppo associativo e organizza attività motorie-sportive multidisciplinari come educazione permanente per tutte le età, di carattere: promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso".
 - g) Organizza attività formative dirette ai tecnici, agli educatori ed agli operatori sportivi e/o ad altre figure similari.
 - h) Promuove ed organizza attività di ricerca negli ambiti in cui opera, organizza convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;
 - i) Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping.
 - j) Opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.
3. Si ritiene utile la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa che regoli la collaborazione tra le Parti affinché la formazione degli operatori/educatori UISP riguardo alle *Attività Assistite con gli Animali* sia garantita ed uniforme su tutto il territorio nazionale e messa a punto presso il CE.R.S.AL., con il supporto del Centro di Referenza Nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) delle Venezie, per una corretta adesione alle Linee Guida Nazionali approvate dalla Conferenza Stato – Regioni e recepite da tutte le Regioni Italiane.

Con il presente atto le Parti intendono:

1. Mettere a punto ed implementare i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione Umbria e, quindi, a livello nazionale, secondo le Linee Guida Nazionali recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. N. 453 nella seduta del 21/04/2017, ai fini di quanto indicato al punto "g" del precedente art. 2;
2. coinvolgere congiuntamente la partecipazione di Enti Pubblici nazionali e locali, delle Associazioni affiliate e rappresentative dei destinatari della formazione, della gestione e progettazione delle attività oggetto del presente protocollo. Di coinvolgere le Associazioni delle categorie di soggetti coinvolti a vario titolo nelle Attività Assistite con gli Animali, sia di tipo terapeutico, che educativo e ludico ricreativo;
3. dar vita a forme di collaborazione finalizzate a realizzare attività formative, culturali, di studio, ricerca, documentazione, promozione della salute, progettazione su bandi pubblici, formazione continua ed aggiornamento professionale nelle aree inerenti all'argomento del protocollo.

Considerato che:

- le Parti hanno ritenuto opportuno stipulare il presente *Protocollo d'Intesa* per istituzionalizzare, finalizzare, regolamentare e coordinare la collaborazione.




- è interesse delle Parti realizzare forme di collaborazione volte a valorizzare, attraverso l'interazione istituzionale ed operativa, le specifiche funzioni di ognuna;
- il presente schema di Protocollo è stato approvato dai competenti Organi deliberanti di ciascuna delle Parti convenute.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2
Oggetto del Protocollo ed impegni delle Parti

Il presente Protocollo regola i rapporti tra le Parti che s'impegnano a promuovere iniziative comuni nell'ambito della formazione, gestione e valutazione delle *Attività Assistite con gli Animali* secondo le Linee Guida Nazionali recepite dalla Regione Umbria.

In particolare, le **Parti** s'impegnano a collaborare tra loro per:

- elaborare e gestire iniziative ad alto contenuto formativo e di orientamento per lo sviluppo di competenze specifiche nel settore;
- monitorare sulle diverse opportunità di finanziamento, prevedendo la partecipazione, anche congiunta, a bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali in accordo con i Comitati Regionali Uisp per le attività di cui al punto precedente;
- realizzare iniziative comuni nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dei vincoli, dell'articolazione e dei costi specificati nei documenti di progetto che verranno di volta in volta prodotti e condivisi tra le Parti;

Le **Parti** s'impegnano inoltre a:

- pubblicizzare sui rispettivi siti internet le iniziative concordate nell'ambito del presente Protocollo e a dare la massima diffusione a tutte le attività intraprese tra loro ed in collaborazione con il Centro di Riferenza Nazionale dell'IZS delle Venezie;
- utilizzare i rispettivi loghi ufficiali per apporli sui materiali destinati alla divulgazione ed alla promozione delle attività da svolgere in collaborazione fra loro, sui relativi attestati, sui rispettivi siti internet ed ovunque ciò sia ritenuto da entrambe utile ai fini dell'identificazione del partenariato in atto.

Le Parti convengono che le attività formative e di tirocinio previste per le iniziative di cui al presente articolo saranno finanziate mediante risorse che, anche congiuntamente, verranno individuate e reperite dalle parti.

Le Parti individuano quali referenti del seguente protocollo i rispettivi Presidenti e Legali Rappresentanti *pro tempore*.

Art. 3
Modifiche

Il presente atto può essere modificato ed esteso nei suoi contenuti, in qualunque momento, previo accordo scritto tra le Parti.



Art. 4
Proprietà

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito degli interventi di cui al presente Protocollo restano di proprietà congiunta delle Parti.

Art. 5
Diffusione delle informazioni

La diffusione di informazioni al pubblico in merito alla presente collaborazione può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze previa informazione all'altra Parte, fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli accordi e fatto salvo, altresì, l'obbligo di segretezza e riservatezza derivante dalla tutela di eventuali diritti brevettuali o, più in generale, di tutela di *know-how*. In ogni caso, le Parti devono indicare che il lavoro è stato svolto in base ad un rapporto di collaborazione fra loro.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle Parti ai soli fini istituzionali, ivi compresa la realizzazione dei progetti e delle iniziative, assicurando in ogni caso la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo le normative vigenti.

Art. 7
Coperture assicurative

Il personale di una delle Parti che si rechi presso sedi o centri dell'altra Parte per l'esecuzione di attività oggetto del presente Protocollo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nella Parte ospitante. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le sedie i centri dell'altra Parte.

Art. 8
Responsabilità per danni

Le Parti s'impegnano a non assumere altri oneri oltre quelli previsti nei singoli documenti di progetto che descrivono le attività di ciascuna per la realizzazione del progetto stesso. Le Parti si obbligano comunque a tenersi reciprocamente indenni, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esse assunte con il presente Protocollo.

Art. 9
Recesso

Ciascuna Parte ha diritto di recedere, indicandone le motivazioni, dal presente Protocollo previa comunicazione scritta all'altra Parte, con lettera raccomandata A.R. Il recesso ha efficacia a partire dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data della relativa comunicazione; resta salvo l'impegno a portare a compimento le attività già avviate.



Art. 10

Risoluzione delle controversie

Le Parti s'impegnano a risolvere in maniera amichevole eventuali controversie relative alla interpretazione od esecuzione del presente protocollo. Qualunque controversia che non venga risolta in maniera amichevole è deferita al Foro competente.

Art. 11

Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo ha validità dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fatta salva eventuale disdetta, che dovrà pervenire in forma scritta all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza;

Art. 12

Forma dell'atto e registrazione

Il presente documento, redatto sotto forma di scrittura privata, in due originali, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, del DPR 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Fondazione C.S.C.O.
Il Presidente e Legale Rappresentante

Matteo Tonelli



(Handwritten signature of Matteo Tonelli)

(firma e timbro)

p. la UISP

Il Presidente e Legale Rappresentante

Vincenzo Manco



(Handwritten signature of Vincenzo Manco)

(firma e timbro)

Orvieto/Roma,
24 LUG. 2017

